

CONVENZIONE QUADRO

Tra

L'**Università degli Studi di Trieste**, di seguito indicata anche come "**l'Ateneo**" o "**l'Università**", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 - Trieste, Italia, C.F. 80013890324, P.I. 00211830328, in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, per la carica presso la sede dell'**Università degli Studi di Trieste**, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2024, prot. n. 175889,

E

Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede legale a Roma, via Alberto Bergamini n. 50, C.F. e P.I. 07516911000, pec: autostradeperialia@pec.autostrade.it, rappresentata da Roberto Tomasi, nato a Merano (BZ) il 07/07/1967, Cod. Fisc. TMSRRT67L07F132I, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima, ed autorizzato alla stipula del presente atto in qualità di Amministratore Delegato, di seguito indicata come "**ASPI**", dall'altra parte,

E

Comune di Gorizia, con sede legale in Gorizia, Piazza Municipio n.1, C.F./P. IVA 00122500317, CAP 34170, in persona di Antonella Manto, dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali, nata a Gorizia il 19/09/1966, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la suddetta sede, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, di seguito indicato come "il Comune";

e congiuntamente definite **le Parti**.

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Trieste ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato il trasferimento tecnologico ed i servizi al sistema socio-economico e al territorio;
- l'Università degli Studi di Trieste intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della stessa;
- gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socio-economico territoriale;
- l'Università degli Studi di Trieste intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- l'Università degli Studi di Trieste favorisce la creazione di reti collaborative e partnership strategiche con enti e imprese, sostenendo progetti in grado di accelerare il percorso di sviluppo di trovati nati

dalla ricerca che, attraverso una stretta sinergia con il tessuto economico-sociale, possano trovare le migliori opportunità di applicazione rispondendo alle sfide lanciate dalla società;

- l'Università degli Studi di Trieste promuove i contatti con aziende, enti e associazioni attraverso incontri ed eventi.
- ASPI è una Società concessionaria di costruzione e gestione di auto-strade a pedaggio e persegue l'obiettivo di un miglioramento continuo dei processi gestiti, grazie alla costante ricerca del massimo livello di know-how reperibile nel mercato del lavoro e nel mondo accademico;
- il Comune di Gorizia, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, riconosce la ricerca universitaria quale fattore essenziale di sviluppo economico, sociale e civile ed opera nel favorire lo sviluppo di nuove idee e processi, anche con attori del sistema socioeconomico territoriale, volti ad una stretta collaborazione tra la collettività e la comunità scientifica;
- Le Parti intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio, analisi e ricerca condotte dall'Università degli Studi di Trieste possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività/servizi erogati da ASPI.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità della convenzione

Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, l'Università degli Studi di Trieste, ASPI ed il Comune di Gorizia riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca e innovazione, a supporto delle attività di cui al successivo art. 2, nonché per l'organizzazione di iniziative di placement e orientamento, per iniziative dedicate alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio a favore di una maggiore integrazione e coesione tra il mondo accademico, le istituzioni, il tessuto socio economico e la cittadinanza, con particolare riferimento al territorio goriziano che ospita diversi Corsi di Laurea e Master afferenti anche l'Università di Trieste, caratterizzati da un alto livello qualitativo;

In particolare, le Parti si propongono di attuare forme di collaborazione attinenti alle diverse tematiche relative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: *circular economy, mobilità sostenibile, digital transformation*.

Le varie attività di cui all'art. 2 saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi che in ogni caso si richiameranno alla presente convenzione quadro e ne costituiranno parte integrante.

La sottoscrizione dei singoli accordi attuativi e l'esecuzione delle attività in essi previste potranno essere curate, singolarmente o congiuntamente, dalle Società del Gruppo Autostrade per l'Italia di seguito elencate, per poter esprimere al meglio l'*expertise* necessaria:

- Autostrade per l'Italia S.p.A.,
- Movyon S.p.A.,
- Tecne Gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A.,
- Free to X s.r.l.,
- Elgea S.p.A.,
- Amplia Infrastructures S.p.A..

Art. 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, consulenza formazione ed orientamento.

L'Università degli Studi di Trieste ed ASPI favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo, formazione e orientamento, come di seguito indicato:

- a. supporto ad ASPI nello sviluppo di attività di ricerca ed approfondimento, su tematiche di interesse per il business come elencate, a titolo esemplificativo, all'art. 1;
- b. collaborazione per studi e ricerche, che possono concretizzarsi nell'attribuzione di tesi di laurea e/o borse di studio;
- c. lancio di iniziative di sperimentazione e casi pilota;
- d. partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- e. organizzazione di eventi di orientamento e placement.

In particolare, ASPI dichiara la propria disponibilità a offrire supporto all'Ateneo per attività quali:

1. svolgimento di tirocini a favore di studenti e/o neolaureati dell'Ateneo;
2. organizzazione di visite e stages didattici indirizzati agli studenti;
3. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
4. organizzazione e svolgimento di attività di orientamento e placement rivolte agli studenti dell'Ateneo;
5. finanziamento di assegni di ricerca e borse di studio per percorsi di dottorato di ricerca erogati dall'Ateneo su temi di ricerca concordati con ASPI;
6. progetti ed iniziative di Open Innovation.

Le attività di tirocinio verranno regolate da apposite convenzioni redatte ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Il Comune di Gorizia collabora con i partner nelle seguenti modalità:

- a. collabora attivamente nell'attività di didattica e di ricerca mediante le specifiche competenze tecnico – scientifiche in possesso delle diverse professionalità interne;
- b. collabora assieme ai partner nell'individuazione delle specifiche azioni da realizzare, con particolare attenzione alla comunità di riferimento ed ai Corsi di Laurea insistenti sul territorio goriziano, incentivando anche l'attivazione di eventuali master;
- c. mette a disposizione spazi di proprietà per ospitare esposizioni, seminari, conferenze nel rispetto delle tempistiche e del calendario di attività programmate e previo accordo tra gli Enti interessati;
- d. si riserva di coinvolgere le parti in attività promosse dal Servizio Politiche Giovanili con particolare riferimento ad iniziative volte all'accrescimento delle competenze ed ai percorsi informativi inerenti le tematiche del lavoro a favore del target giovanile ed universitario del territorio;
- e. dà diffusione al presente accordo e a tutte le iniziative conseguenti attraverso la pubblicizzazione sul sito istituzionale, sulle pagine social e sui canali di diffusione utilizzati dall'ufficio stampa e dal servizio comunale Punto Giovani.

L'Università è interessata in particolare a una collaborazione, a titolo non esaustivo, nei seguenti campi:

- Gestione e manipolazione di big data operazionali per business intelligence (prof. Adriano Peron)
- Digitalizzazione in problemi significativi dal punto di vista dell'AI (prof. Luca Bortolussi)
- Diagnostica e monitoraggio strutturale o analisi strutturale delle varie infrastrutture (prof.ssa Chiara Bedon)
- Utilizzo di materiali non tradizionali (scarti e rifiuti industriali) per la realizzazione di pavimentazioni stradali (economia circolare); tecniche innovative di progettazione geometrica delle infrastrutture

stradali per la riduzione dell'incidentalità ed il miglioramento del traffico (mobilità sostenibile); tecniche innovative per l'analisi di incidentalità dei tracciati stradali (mobilità sostenibile); barriere di sicurezza stradali (prof. Roberto Roberti)

- Reologia e la caratterizzazione NMR dei bitumi/asfalti ad uso stradale (prof. Mario Grassi)
- Tecniche di controllo digitale delle infrastrutture (prof. Massimiliano Gei)
- Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; valutazione ambientale ed economica con specifico riferimento agli ambiti dell'economia circolare; corridoi verdi e blu per ciclo itinerari su infrastrutture viabilistiche di 1° livello; (proff. Adriano Venudo, Giuseppina Scavuzzo, Sara Basso e Sonia Prestamburgo)
- Sviluppo della mobilità sostenibile e dell'intermodalità sia passeggeri che merci (ruolo delle autostrade nello sviluppo di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie) (prof. Lorenzo Castelli)
- Studio di strategie sostenibili e di modelli di business volti a generare vantaggi per un'ampia pluralità di stakeholder territoriali; valutazione di approcci strategici non tradizionali ed ispirati alla logica della *strategic agility*; valutazione di modelli di business basati sulla servitizzazione e sulla piattaformaizzazione, volti a generare effetti di *lock-in* di lungo termine con la clientela (prof. Guido Bortoluzzi)
- Studio di interventi a favore dell'elettrificazione del parco veicoli circolante (domanda potenziale stazioni di ricarica, infrastrutture per l'elettrificazione dei veicoli per il trasporto merci) e della condivisione (sharing anche fra privati) dei veicoli circolanti (proff. Lucia Rotaris e Romeo Danielis).

Articolo 3 - Responsabili scientifici della convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un responsabile scientifico con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I responsabili non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

L'Università degli Studi di Trieste indica quale proprio responsabile scientifico della presente convenzione, che sarà tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della stessa, il Prof. Lorenzo Castelli del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

ASPI indica quale proprio responsabile scientifico della presente convenzione il Dott. Mario Basile.

Il Comune di Gorizia indica quale proprio referente per l'attuazione della presente convenzione la dott.sa Sara Vidoz, funzionario amministrativo contabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, Servizio Politiche Giovanili.

In caso di sostituzione del proprio responsabile ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 4 - Modalità di attuazione della convenzione

Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della convenzione saranno di volta in volta attivate tramite specifici accordi attuativi che in ogni caso richiameranno la presente convenzione.

Articolo 5 – Referenti dei singoli accordi attuativi

Per la definizione di tali accordi saranno individuati dalle parti i rispettivi referenti.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze
- attività di terza missione

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, come previsto al primo comma, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, conformemente a quanto previsto al successivo art. 8.

Articolo 6 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Responsabile universitario della Convenzione di cui all'art. 5, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 7 - Responsabilità delle parti

L'Università degli Studi di Trieste è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di ASPI durante la permanenza presso le sedi dell'Ateneo, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

L'Università degli Studi di Trieste esonera e comunque tiene indenne ASPI da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

ASPI esonera e comunque tiene indenne l'Università degli Studi di Trieste da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

ASPI da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Università degli Studi di Trieste durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

È esclusa ogni garanzia di ciascuna Parte per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro.

Articolo 8 – Clausola di riservatezza e uso dei risultati di studi o ricerche

L'Università degli Studi di Trieste ed ASPI concordano di stabilire a priori per ogni studio o progetto un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate riservate e pertanto non divulgabili.

Modalità e tempi per eventuale diffusione di informazioni dovranno essere concordati, di caso in caso, di comune accordo tra l'Università degli Studi di Trieste ed ASPI. I risultati parziali e finali delle attività specifiche svolte e realizzate nell'ambito della presente convenzione potranno essere pubblicati solo previa autorizzazione delle parti interessate.

Nelle pubblicazioni sarà indicato che le stesse sono il risultato di una collaborazione fra l'Università degli Studi di Trieste, ASPI ed il Comune di Gorizia.

Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale.

La violazione delle presenti clausole di riservatezza costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Le soluzioni sviluppate, il know-how e la proprietà intellettuale relativo alle attività definite all'articolo 2 sono di piena proprietà di ciascuna Parte che li ha create.

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (includere abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

Articolo 9 – Pubblicazioni.

Ciascuna Parte ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto dei singoli Contratti Attuativi stipulati in esecuzione del presente Accordo, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte della bozza della pubblicazione e/o presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Ciascuna delle Parti avrà facoltà:

- di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi;
- di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge.

Ove l'altra Parte ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o presentazione. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 10 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo e di recesso.

La presente convenzione ha durata di 3 anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi previa delibera degli Organi competenti. Ciascuna parte potrà comunicare all'altra parte l'eventuale disdetta, almeno sei mesi prima della scadenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno/posta elettronica certificata.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione del caso previsto al precedente comma.

Articolo 11 – Modifiche

Le modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate solo tramite accordo tra le parti previa delibera degli Organi competenti.

Articolo 12 - Privacy

Le Parti dichiarano di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679.

Le parti si autorizzano a rendere nota, via media e social media, la partnership oggetto della presente convenzione quadro.

Articolo 13 - Adempimenti di cui al D. Lgs 231/2001, alla Legge n. 190/2012 e alla Legge 136/2010.

ASPI dichiara di aver adottato e di attuare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo e un Codice Etico coerente con i principi posti dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga al rispetto dei principi e delle procedure in essi previste.

L'Università degli Studi di Trieste ha adottato il "Codice etico e di comportamento" (D.R. n. 473/2021 del 04.05.2021), a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 (Codice di

comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Ateneo sono tenuti ad osservare. Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, l'Ateneo adotta ogni anno il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la gestione del rischio di corruzione.

Il Comune di Gorizia ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gorizia, approvato con deliberazione giunta 147 del 25.07.2014.

In caso di violazione da parte di una delle Parti dei principi sanciti dai rispettivi Codici, ad esse applicabili, l'altra Parte avrà diritto di risolvere la presente Convenzione quadro e tutti gli accordi attuativi e/o contratti di ricerca che dovessero essere stati stipulati, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, nonché delle circolari applicative.

Articolo 14 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione quadro.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Gorizia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione quadro.

Articolo 15 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Articolo 16 – Spese di registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo sono assolte in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trieste. L'Università con nota scritta chiederà ad ASPI il rimborso della quota di spettanza.

Luoghi e date delle firme digitali.

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Rettore
Prof. Roberto Di Lenarda

Per Autostrade per l'Italia S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Roberto Tomasi

Per il Comune di Gorizia
Il Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali
Dott.sa Antonella Manto